



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## I SETTORE – Amministrativo – Culturale e Scolastico

II RIPARTIZIONE – GESTIONE DEL PERSONALE

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 434 del 26\11\2020**

**DETERMINA N. 1331 DEL 03\12\2020 (Registro gen.)**

**OGGETTO:** Costituzione fondo delle risorse decentrate – art. 67  
CCNL 2016-2018- Anno 2020

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:*

- *Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;*
- *Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell'impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.*

*Dare atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi, previste dall'art.6 della Legge Regionale n.7 del 21/05/2019.*

**Premesso** che

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... dette risorse "confluiscono nell'unico importo consolidato ..... L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k)
- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20

*per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";*

- L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ....."*

**Preso atto che**

- il decreto legge n. 34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*
- la Conferenza Stato Città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del d.l. 34/2019 precisando che *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";*
- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue *"come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,..... il 20 aprile 2020"*, tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;

- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche le per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;
- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo delle risorse decentrate e del Fondo delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- Visto il Parere del MEF – RGS prot.179877 del 01/09/2020 con la quale vengono fornite ulteriori chiarimenti sulle modalità di calcolo riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo delle salario accessorio e del fondo delle posizioni organizzative finanziate a carico del bilancio comunale così come chiarito dall'ARAN ( ARAN RAL294 - art.11 del CCNL del 31/03/1999);
- **Visto** l'art. 67, comma 7, del CCNL 2016-2018 delle Funzioni Locali, stabilisce che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017. Pertanto, sulla base di tali indirizzi normativamente previsti dalle disposizioni contrattuali, il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato, per quanto distinti, risultano tra loro strettamente collegati, in quanto un'eventuale crescita dell'uno può essere compensata dalla diminuzione dell'altro.
- Che la stessa Corte dei conti a Sezioni Riunite nella deliberazione n.6/2018, in sede di verifica della preintesa, ha avuto modo di evidenziare che nel nuovo contratto si è in presenza di un sistema di "vasi comunicanti" tale che il solo limite, nella somma dei due importi, è dato dal solo rispetto delle disposizioni dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo cui non potrà mai essere superato l'importo stanziato nell'anno 2016.
- **Dato atto** che il Fondo delle P.O. (indennità di posizione e risultato ) di questo Comune, per l'anno 2018 ammonta a **€ 76.033,00**
- **Atteso che** il Fondo delle P.O. (indennità di posizione e risultato ) di questo Comune, per l'anno 2020 è previsto per **€ 73.144,00** suscettibile di aumento in relazione alla pesatura che dovrà essere effettuata a cura del Nucleo di Valutazione anche in merito alla nuova posizione organizzativa istituita nel corso dell'anno 2019;;
- **Dato atto che** il personale in servizio **al 31/12/2018** ai fini del calcolo del valore pro-capite è di **n.101,43** (n.104 unità di cui n.10 a part.time)
- **Dato atto** che il personale in servizio **al 31/12/2020** ai fini del calcolo del valore pro-capite è di **n.91,54** (n.95 unità di cui n.12 a part.time), a causa del collocamento in pensione di alcuni dipendenti, e pertanto,, come sancito nella Conferenza Stato Città, nella seduta del 11 dicembre 2019, si applica il valore pro-capite riferito al personale al 31/12/2018;

- **Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo l'incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. che implica ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, c.2 del D.Lgs 75/2017 un eventuale riduzione del Fondo (art.7 lett. u)
- **Che** la eventuale maggiore spesa in applicazione dell'art.67, comma 7, del CCNL 2016-2018 delle Funzioni Locali e ai fini della verifica delle disposizioni del D.L.34/201 sarà allocata (come voce in diminuzione) nella parte relativa alle risorse stabili del Fondo 2020 ovvero attraverso un bilanciamento a valere sulle risorse non utilizzate a chiusura dell'esercizio di riferimento. A tal fine si sottolinea che l'istituzione della nuova P.O., della quale è stata fornita informazione alle OO.SS., è scaturita dall'esigenza rappresentata dalla neoeletta amministrazione comunale, di procedere ad una riorganizzazione degli uffici tecnici comunali in relazione a quanto evidenziato nel Piano Triennale della Corruzione 2018/2020 e nell'aggiornamento 2019/21, approvato con delibera di G.M. n. 26 del 28/02/2019, nell'ambito della Sezione denominata "Contesto Interno", ove tra l'altro veniva evidenziato quanto appresso: *" la gestione del delicato settore dell'urbanistica e dell'edilizia appare, nel tempo "opaca" emergendo ritardi nell'adozione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi nonostante l'insediamento di commissari ad acta. Nel corso dell'anno 2017 è stata denunciata agli organi competenti la scomparsa di un cospicuo numero di pratiche di sanatoria edilizia"*.

In ragione di suddette motivazioni addotte è stato formulato parere favorevole, fermo restando il rispetto del principio di invarianza della spesa ai fini del rispetto del tetto di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017. In ragione inoltre del fatto che l'ente aveva già avviato le procedure per il reclutamento di un funzionario tecnico il nuovo assetto organizzativo presentava carattere di temporaneità, come evidenziato nella definizione di *"prima organizzazione"* che si legge già a partire dall'oggetto della delibera di G.M.

Inoltre all'atto del conferimento degli incarichi, l'amministrazione, essendosi da poco insediata, non aveva ancora provveduto alla dovuta nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, cui veniva conferito incarico, a seguito espletamento procedure di evidenza pubblica, nel corso del mese di Febbraio 2020. Con il sopraggiungere della Pandemia da Covid – 2019, l'attività del Nucleo di Valutazione non ha potuto avere inizio, con conseguente ritardo nell'espletamento dei più immediati adempimenti, quali quello della pesatura, mentre le procedure concorsuali, hanno subito una battuta d'arresto, essendo rimaste bloccate, per ben due volte, dai provvedimenti nazionali contenuti nei DPCM emanati.

- **Che** alla luce di quanto sopra esposto e in applicazione delle nuove regole di costituzione del fondo delle risorse decentrate, si determina come valore medio pro-capite l'importo **di €3.277,00** (per un

importo totale di **€.332.405,00**, quale valore complessivo del Fondo salario accessorio e del Fondo delle P.O.)

- **Che il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020** viene determinato nello stesso importo in quanto il personale nel biennio 2018/2020 non ha subito incrementi ma diminuzioni per collocamento in pensione di alcune unità.
- **Pertanto il Fondo del salario accessorio per l'anno 2020 viene così determinato:**
  - Fondo delle risorse decentrate Parte stabile €.252.487,00  
(dato da €.256.372,00 – importo consolidato  
più €.1.725,00 RIA E Assegni ad Personam Personale  
cessato - (Art.67, Comma 2 Lett.C)  
meno €.5.610,00 (diminuzione Fondo ai sensi dell Art.33,  
comma 2, d.l. 34/2019)
  - Importi fuori limite (art.11 comma 1 del decreto-legge  
14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazione dalla  
Legge 11 febbraio 2019, n. 12, d.l. semplificazioni) -  
CCNL 2016-2018 (€.8.902,00 più €. 5.023,00) €. 13.925,00
  - Fondo delle risorse decentrate Parte variabile €. 3.885,00

**€.270.297,00**

**Che** al Fondo così come determinato si aggiungono:

le risorse variabili non soggetti a limite che ammontano ad **€.53.219,00** risultanti da Economie del Fondo dell'anno precedente per €.30.971,00 - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) e Quote incentivi Funzioni Tecniche per €.22.248,00 (come comunicato dal III settore Lavori Pubblici con note prot.13696 del 18/06/2020 e prot. 12965 del 09/06/2020)

**Preso** atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene ".....*Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. ....*" e che "*pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, ....*";

**Preso** atto in merito agli incentivi tecnici che:

- La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto "*gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017*" esclusivamente in caso di gara effettuata a partire dal 01/01/2018;

- In data 29/04/2020 la Giunta Comunale con deliberazione n..45 ha approvato il regolamento sulla distribuzione degli incentivi tecnici, previa contrattazione con le OO.SS. avvenuta in data 04 marzo 2020

**Considerato** che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

**Vista** la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo dell'anno 2020 predisposta dal Responsabile del Settore Amministrativo – Culturale e Scolastico allegata;

**Visto** l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

### **PROPONE**

1. **di precisare** come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. **di procedere** alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 in considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 secondo la tabella allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, così come integrata dalla relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria, con il relativo parere dell'Organo di revisione contabile;
3. **di dare atto che** l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2020, costituite dal fondo delle risorse decentrate e del fondo delle posizioni organizzative, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo del salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020-2022, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2020 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno;
4. **Che gli importi** previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020-2022 in corso di approvazione precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'impegno di spesa.;
5. **di dare atto che**

- con determina del responsabile del Settore n.412 del 23/04/2020 si è proceduto al seguente all'impegno spesa, tenendo conto del limite del fondo risorse stabili costituito nell'anno 2019, degli istituti contrattuali a carattere fisso e continuativo:

€. **15.329,00** *intervento 01111.01.0401 Fondo miglioramento efficienza servizi .*

€. **3.650,00** *intervento 01111.01.0409 Oneri su Fondo miglioramento efficienza serv*

€. **1.305,00** *intervento 01111.02.9999 Irap Fondo Effic. Serv. e Straord.*

- con determina del responsabile del Settore n.743 del 13/07/2020 si è proceduto al seguente all'impegno spesa, tenendo conto del limite del fondo risorse stabili costituito nell'anno 2019, degli istituti contrattuali a carattere fisso e continuativo:

€. **15.183,00** *intervento 01111.01.0401 Fondo miglioramento efficienza servizi .*

€. **3.614,00** *intervento 01111.01.0409 Oneri su Fondo miglioramento efficienza serv*

€. **1.291,00** *intervento 01111.02.9999 Irap Fondo Effic. Serv. e Straord.*

6. **di impegnare** le somme residue di seguito indicate, trovano copertura nei seguenti codici di bilancio: 2020,

€.**94.419,00** Fondo miglioramento efficienza servizi      intervento 01.111.01.0401

€.**22.500,00** Oneri su Fondo migli.o efficienza serv.      Intervento 01.111.01.0409

€. **8.050,00** Irap Fondo Effic. Serv.      Intervento 01.111.02.9999

€. **10.580,00** Inc. Funz. Tecniche      intervento 01.061.01.1085

€. **2.520,00** Oneri Inc. Funz. Tecniche      intervento 01.061.01.1083

€. **900,00** Irap Inc. Funz. Tecniche      intervento 01.061.02.9996

€. **5.584,00** Inc. Funz. Tecniche      intervento 09.031.01.1749

€. **1.963,00** Oneri Inc. Funz. Tecniche      intervento 09.031.01.1750

€. **701,00** Irap Inc. Funz. Tecniche      intervento 09.031.02.9999

7. **Dare atto** che, come si evince dal Rendiconto 2019, sono state rilevate economie dal Fondo delle Risorse decentrate 2019 e dei relativi oneri in C\E per **€.41.169,95** (a causa della mancata contrattazione del Fondo 2019) e che a seguito di approvazione del bilancio di previsione 2020 saranno impegnate negli appositi interventi di bilancio, come segue:

€. 30.971,40      Fondo miglioramento efficienza servizi      intervento 01.111.01.0401

€. 7.371,37      Oneri su Fondo migli.o efficienza serv.      Intervento 01.111.01.0409

€. 2.827,18      Irap Fondo Effic. Serv.      Intervento 01.111.02.9999

**8. di dare informazione** del presente atto e dei relativi allegati (Tabella del Fondo, relazione illustrativa e tecnico finanziaria della parte relativa alla costituzione del fondo) alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono



soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2020; le indennità per le educatrici ed insegnanti; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;

**9. di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2020 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

***Il Responsabile del Procedimento***

*Dott. S. Maniaci*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Amministrativo-Culturale e Scolastico"**

**Vista** la proposta che precede;

**Vista** la Determina Sindacale n. 12 del 01/07/2019 "*Nomina responsabile Settore Amministrativo – Culturale e Scolastico – Titolare di P.O.*";

**Attestando**, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

**DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

**Il Responsabile del Settore  
Amm.vo -Culturale e Scolastico**

*F.to Dott.ssa Caterina Palazzolo*

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 12, della L.R. 30/2000.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to dott.ssa P. Vitale

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Primo Settore – Amministrativo – Culturale e Scolastico
- Secondo Settore – Servizi a Rete
- Terzo Settore – Urbanistica
- Quarto Settore – Lavori Pubblici
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Sesto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore

**Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 7 giorni**

**Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_**

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale